

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-991 del 02/03/2020 |
| Oggetto | D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies, Casagrande Energy Società Agricola s.s. con sede legale in Via Cervese n.265, frazione Pievequinta del Comune di Forlì ed installazione sita in parte in Via Cervese n. 265 del Comune di Forlì ed in parte sita in Comune di Ravenna; - Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-1014 del 02/03/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena |
| Dirigente adottante | MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA |

Questo giorno due MARZO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 octies – **Casagrande Energy Società Agricola s.s.** con sede legale in Via Cervese n.265, frazione Pievequinta del Comune di Forlì ed installazione sita in parte in Via Cervese n. 265 del Comune di Forlì ed in parte sita in Comune di Ravenna - **Riesame dell'Autorizzazione Integrale Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc.**

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all’articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. che prevede il riesame di A.I.A. entro quattro anni dall’emanazione delle BAT conclusioni riferite all’attività principale dell’installazione;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpa e -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- la Determina di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti fra SUAP e A.I.A.;
- la “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea ;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 20360 del 14/12/2017 ha stabilito un calendario per la presentazione della richieste di riesame di A.I.A. del settore allevamenti;

Dato atto che con Delibera di Giunta Provinciale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n.54331/96 del 12/03/2013 è stata rinnovata l'A.I.A. alla ditta Società Agricola Casagrande s.s. per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in parte in Via Cervese n. 265 del Comune di Forlì ed in parte sita in Comune di Ravenna;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena prot.n.48510/1356 del 09/05/2014, l'AIA 96/2013 è stata volturata alla ditta **Casagrande Energy Società Agricola s.s.**, con sede legale in Via Cervese n.265;

Vista l'istanza di Riesame di Autorizzazione Integrale Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dalla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. in data 15/03/2019 (PG/2019/43741) per la gestione dell’installazione sita in parte in Via Cervese n. 265 del Comune di Forlì ed in parte sita in Comune di Ravenna che nel presente atto da ora in avanti, per semplificazione verrà definita come ricadente in Via Cervese n. 265 del Comune di Forlì;

Richiamata la domanda di Riesame di AIA sopra citata, si da atto che la stessa:

- è stata presentata entro la data indicata dal calendario approvato dalla Regione Emilia-Romagna;
- non prevede modifiche e pertanto non è soggetta a procedura di Verifica di Assoggettabilità a Via (Screening);

Precisato inoltre che la pratica di Riesame di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 2/04/2019, con comunicazione PG/2019/52912, lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla Ditta proponente, l'esito positivo della verifica di completezza;
2. nella medesima data, con nota PG/2019/53012, lo scrivente Servizio ha chiesto al PTR Agrozootecnica di Arpae di effettuare l'istruttoria del procedimento di Riesame, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
3. in data 17/05/2019, con nota acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2019/78463, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'Avvio del procedimento per il Riesame di A.I.A. alla ditta in parola con decorrenza dal 15/03/2019;
4. in data 2/09/2019, considerato che l'installazione oggetto di riesame ricade in Via Cervese n.256 del Comune di Forlì questo SAC di Forlì-Cesena con comunicazione PG/2019/136141 ha proposto al SAC di Ravenna di Arpae la modalità di svolgimento del procedimento amministrativo di Riesame di AIA;
5. il SAC di Ravenna, con comunicazione PG/2019/141096 ha comunicato di condividere la modalità di gestione del procedimento di riesame per la ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. ed ha demandato al Comune di Ravenna e alla Provincia di Ravenna l'espressione di pareri sulla conformità dell'installazione agli strumenti urbanistici di pianificazione vigenti;
6. in data 03/09/2019, con comunicazione PG/2019/136592 è stata convocata in data 12/09/2019 la prima seduta della Conferenza dei Servizi finalizzata sia all'esame della domanda di Riesame di AIA presentata dalla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s., sia per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
7. in data 10/09/2019 il PTR Agrozootecnica di Arpae con nota PG/2019/139492 ha trasmesso a questo SAC una richiesta di integrazioni sull'iniziale documentazione di Riesame di AIA presentata dalla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s.;
8. in data 13/09/2019, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, questo SAC con comunicazione PG/2019/141481 ha trasmesso alla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. la richiesta di integrazioni che è stata evasa da quest'ultima in data 31/10/2019 mediante caricamento della documentazione integrativa sul portale regionale IPPC AIA, acquisita al protocollo di questa Agenzia con PG/2019/168209;
9. in data 27/09/2019 il Comune di Ravenna, con comunicazione acquisita al protocollo di Arpae con PG/2019/150460, ha trasmesso il parere relativo alla conformità dell'installazione sita in Via Cervese n. 265 del Comune di Forlì rispetto agli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di Ravenna;
10. in data 02/10/2019 la documentazione integrativa suddetta è stata trasmessa agli Enti Interessati con nota PG/2019/152056 per l'espressione di osservazioni in merito entro i successivi 15 giorni;
11. in data 11/12/2019, con comunicazione acquisita al protocollo di Arpae con PG/2019/190141, la ditta in parola ha trasmesso integrazioni volontarie per il procedimento di riesame di AIA;
12. in data 16/01/2020 il PTR Agrozootecnica di Forlì-Cesena di Arpae, con nota PG/2020/6968 ha trasmesso il Rapporto Tecnico di Riesame di AIA per l'installazione sita in parte in Via Cervese n. 265 del Comune di Forlì ed in parte sita in Comune di Ravenna che ricomprende anche il parere favorevole sul monitoraggio dell'impianto ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. n. 21/04;

Dato atto che entro la scadenza prevista dalla comunicazione PG/2019/152056 del 2/10/2019 non sono pervenute ulteriori osservazioni alle integrazioni presentate dalla Ditta;

Dato atto che questo SAC ha predisposto la bozza di AIA per l'esercizio dell'attività di allevamento presso l'installazione sita in Via Cervese n. 265 del Comune di Forlì che è stata valutata ed approvata in seno alla Conferenza di Servizi nella seduta del 23/01/2020;

Dato atto che:

- in data 23/01/2020, con nota PG/2020/11077 la bozza di AIA è stata trasmessa al proponente per l'espressione di osservazioni in merito;
- la ditta proponente, con comunicazione del 27/01/2020, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2020/12873, ha comunicato di non avere osservazioni sulla Bozza di AIA;
- sono quindi stati confermati i contenuti dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per la ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s., come approvato dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 23/01/2020;

Evidenziato inoltre che il medesimo Allegato 1, il paragrafo C3.1 "Confronto con le BAT" contenuto nella Sezione C3 "Valutazione delle opzioni e dell'Assetto Impiantistico proposti dal Gestore", contiene unicamente le valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione mentre ogni eventuale osservazione da parte di questa Autorità che si discosta rispetto a tali valutazioni è stata specificata nella successiva Sezione C3.2.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di Riesame dell'AIA la Ditta proponente ha calcolato e pagato le spese istruttorie dovute, pari a € 875,00;

Precisato che l'istruttoria di Riesame di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio" pubblicata in data 21/02/2017 sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea;

Dato atto pertanto che l'AIA rilasciata con il presente provvedimento è stata riesaminata alla luce della decisione di cui al punto precedente e soddisfa quanto regolamentato dall'articolo 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D.Lgs. 159/2011), in data 17/01/2020 è stata richiesta nei confronti della ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto 159/2011 (mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), acquisita al prot. PR_FCUTG_Ingresso_0004226_20200117), alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- "4. *Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.*";
- "4-bis. *Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]*";

Acquisite le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. sottoposti a verifica antimafia (PG/2020/33495 del 02/03/2020);

Ritenuto pertanto di poter procedere, anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. per la ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio del Riesame dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE)", ai sensi della L.R. n.13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile di Procedimento Dott. Luca Balestri, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame alla Sig.a Simonetta Ciani in qualità di Legale Rappresentante della ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. con sede legale in Via Cervese n. 265 del Comune di Forlì e Gestore dell'installazione sita in parte in Via Cervese n. 265 del Comune di Forlì ed in parte sita in Comune di Ravenna per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera a) dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
1. di **revocare** le seguenti autorizzazioni già di titolarità della Ditta rilasciata dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae:
 - 1.1. Ente Provincia di Forlì-Cesena, Delibera della Giunta Provinciale n. 96 del 12/03/2013, prot.n.54331;

- 1.2. Ente Provincia di Forlì-Cesena, Determina Dirigenziale n. 1356 del 9/05/2014 (prot.n. 48510/14);
2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni sopra riportate;
4. di **dare atto** che rispetto alle valutazioni del Gestore in ordine all'applicabilità delle BAT alla propria installazione, le eventuali osservazioni di questa Autorità che da esse si discostano, sono riportate nell'Allegato 1 alla Sezione C3.2 denominata "Valutazioni dell'Autorità Competente";
5. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:
 - 5.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017, in quanto implementato nel presente atto;
 - quando sono trascorsi 10 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - 5.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - 5.3. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
 - 5.4. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 10 anni dalla data di efficacia del presente atto**;
 - 5.5. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
6. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
 - 6.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
 - 6.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-

bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 6.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpae anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 6.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpae di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
7. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione agli scarichi di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
8. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
9. di **precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
10. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpae le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
11. di **precisare** che Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
12. di **precisare** che la ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s. dovrà, entro sei mesi dall'emanazione di chiarimenti della Regione Emilia-Romagna, inviare una proposta relativa al monitoraggio di suolo e acque sotterranee sulla base di quanto previsto dall'art 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
13. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
14. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
15. di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
16. di **stabilire** che copia del presente atto venga trasmessa al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s.;
 17. di **precisare** che l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP del Comune di Forlì con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
 18. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura di questo SAC;
 19. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa per quanto di competenza, al PTR Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla ditta Casagrande Energy Società Agricola s.s..
 20. di **fare salva** la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.